

Comune di Stazzema  
PROVINCIA LUCCA

REGOLAMENTO DI EDILIZIA

Compilato in relazione alla legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150  
ed alle disposizioni ministeriali

)===== 000 =====(

## CAPITOLO I

### Disposizioni generali

#### ARTICOLO I

##### Domande per l'esecuzione di opere edilizie

Chiunque intenda eseguire nei centri abitati del Comune nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti e modificarne la struttura e l'aspetto, deve presentare domanda al Sindaco, corredandola del progetto redatto nei modi indicati dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, apposita licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

In particolare la domanda è prescritta per i seguenti lavori:

- a) costruzioni, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali e parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private;
- b) modificazioni nelle facciate di fabbricati prospicienti su strade e piazze pubbliche ed aperte al pubblico e da queste visibili;
- c) costruzioni, modificazioni e demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni prospicienti su strade e piazze pubbliche e aperte al pubblico;
- d) collocamento, rimozione e modificazione di iscrizioni, di memorie e di cose d'arte in luoghi esposti al pubblico;
- e) intonaci, coloriture e decorazioni pittoriche ed ornamentali di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla vista pubblica;
- f) modificazioni nella coloritura delle facciate dei fabbricati e delle altre parti esterne dei medesimi, nonché dei muri di cinta prospicienti sulle vie e piazze pubbliche ed aperte al pubblico e da quelle visibili.

La domanda e la relativa licenza non sono richieste per i seguenti lavori.

1° demolizione e ricostruzione parziale di pavimenti e totale di pavimenti;

2° demolizione e ricostruzione parziale e totale di qualsiasi solaio, volta, soffitte o stesa, tette, vespaio e terrazza, sempre quando tali lavori non importino trasformazioni dell'immobile e non ne alterino l'estetica;

3° demolizione e ricostruzione parziale e totale di intonaci, raddrizzamento di pareti, rimpelli ecc. sia all'interno che all'esterno;

4° consolidamento di muri di pietra e di tramezzi di mattoni;

5° apertura, chiusura, spostamento e modificazione di qualsiasi lucò di porta nell'interno dell'immobile;

6° demolizione di tramezzi e divisorii fra due o più stanze;

7° restauro e rifacimento di acquedotti totali di acquedotti e camini esistenti;

8° Spurgo e restauro di doccioni, di fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse biologiche già esistenti;

9° Impianti di riscaldamento.

Qualora però i lavori suindicati riflettano edifici che, a norma di legge, siano dichiarati di importante interesse artistico o storico, dovrà osservarsi quanto è prescritto dall'articolo successivo.

## ARTICOLO 2

Modalità per le domande - Documentazione - Norme per edifici speciali.

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su competente carta bollata. Dovranno inoltre essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere. Quando trattasi di edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, magazzini ecc., i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui debbono servire o della industria che si intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal regolamento di igiene e polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi e per altra pubblica necessità. Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, od a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia:

La domanda e disegni devono essere firmati;

- a) dal proprietario o del suo legale rappresentante;
- b) dal progettista;
- c) dal direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) dal costruttore.

Il progettista o il direttore delle opere dovranno essere un ingegnere od un architetto laureato in una delle scuole della Repubblica o abilitato ad esercitare nella Repubblica la professione di ingegnere o di architetto.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato.

Sarà ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della denuncia, ma prima dell'inizio delle opere.

Per i lavori di particolare importanza potrà essere richiesta al costruttore la prova della sua idoneità ad eseguirli.

Per opere di piccola entità la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un ingegnere o di un architetto laureato o di un geometra come sopra.

Tutti i firmatari delle domande devono indicarvi il loro domicilio ed in ogni caso il recapito nel territorio del Comune per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.

Nei cantieri dove si eseguono nuove opere edilizie deve essere apposta una tabella recante l'elenco dei lavori, l'indicazione delle

8° Spurgo e restauro di doccioni, di fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse biologiche già esistenti;

9° Impianti di riscaldamento.

Qualora però i lavori suindicati riflettano edifici che, a norma di legge, siano dichiarati di importante interesse artistico o storico, dovrà osservarsi quanto è prescritto dall'articolo successivo.

## ARTICOLO 2

Modalità per le domande - Documentazione - Norme per edifici speciali.

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su competente carta bollata. Dovranno inoltre essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere. Quando trattasi di edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, magazzini ecc., i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui debbono servire o della industria che si intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal regolamento di igiene e polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità. Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, od a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia:

La domanda e disegni devono essere firmati;

- a) dal proprietario o del suo legale rappresentante;
- b) dal progettista;
- c) dal direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) dal costruttore.

Il progettista o il direttore delle opere dovranno essere un ingegnere od un architetto laureato in una delle scuole della Repubblica o abilitato ad esercitare nella Repubblica la professione di ingegnere o di architetto.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato.

Sarà ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di geometri con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della denuncia, ma prima dell'inizio delle opere.

Per i lavori di particolare importanza potrà essere richiesta al costruttore la prova della sua idoneità ad eseguirli.

Per opere di piccola entità la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un ingegnere o di un architetto laureato o di un geometra come sopra.

Tutti i firmatari delle domande devono indicarvi il loro domicilio ed in ogni caso il recapito nel territorio del Comune per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.

Nei cantieri dove si eseguono nuove opere edilizie deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del Progettista, del Direttore e delle Assistenti ai lavori e a ogni richiesta del personale di vigilanza e controllo deve essere esibita la licenza di costruzione.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo importerà la revoca della licenza già accordata.

### ARTICOLO 3

#### Compilazione e presentazione dei progetti

La domanda di licenza dev'essere accompagnata dai seguenti disegni in doppia copia, di cui una bollata:

a) di una planimetria insieme con le vie, col fabbricato, con l'orientamento e col nome dei proprietari confinanti in scala non minore di 1/1000;

b) di tutte le facciate dell'edificio che prospettano sulle vie ovvero che, distandone parallelamente ed obliquamente, si rendono visibili

c) delle piante di tutti i piani comprese quelle delle fondazioni e del ricovero antiaereo, a norma del r.d.l. 24 settembre 1936, n. 2121, qualora fosse richiesto;

d) di almeno una sezione sulla linea più importante dell'edificio ed in ispecie sulla linea dei cortili;

e) del tipo di copertura dell'ultimo piano che si vuole adottare nonché del tipo dimostrativo della fognatura domestica e dello scarico delle pluviali in rapporto alla fognatura pubblica.

I disegni indicati nelle lettere a, b, c, d, saranno, di regola, alla scala di 1/100 ed eccezionalmente a scale diverse, ma comprese tra 1/200 e 1/50 del vero, e dovranno piegarsi in modo da raggiungere possibilmente il formato del foglio di carta bollata sulla quale sarà scritta la domanda. Il tutto poi dovrà essere redatto in forma chiara e decorosa.

### ARTICOLO 4

#### Licenza di costruzione

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati deve chiedere apposita licenza al Sindaco, del Comune.

La determinazione del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione - da adottarsi dopo sentita la commissione edilizia - dovranno essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Col rilascio della licenza verrà restituita al richiedente la copia bollata dei disegni di cui all'art. 3 debitamente vistata.

Anche in caso di negato permesso verrà restituita un a copia dei disegni con l'indicazione dei motivi di diniego.

### ARTICOLO 5

#### Vigilanza sulle costruzioni

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno.

## ARTICOLO 6

### Inosservanza delle disposizioni regolamentari - Sanzioni -

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a L.5.000 con l'osservanza delle norme stabilite dagli artt. 106 e seguenti del t.u. della legge comunale e provinciale approvate con r.d. 3 Marzo 1934, n.383, modificato dall'art.9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, sarà applicata l'ammenda fino a L. 80.000 ed ordinata l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se, entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art.29 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Celui che dà inizio ai lavori senza licenza o li prosegue dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 80.000.

Il Sindaco può inoltre, previa diffida, ordinare la demolizione a spese del contravventore delle opere eseguite.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art.106 del t.u. della legge comunale e provinciale approvate con r;d; 3 Marzo 1934, n. 383.

## C A P I T O L O II

### Commissione igienico-edilizia

## ARTICOLO 7

### Costituzione della commissione igienico-edilizia

La commissione igienico-edilizia è eletta dal Consiglio comunale e si compone:

- a) del Sindaco o di un suo legato, che la presiede;
- b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) dell'Ufficiale sanitario;
- d) dell'assessore addetto ai lavori pubblici;
- e) di un capomastro muratore;
- f) di un tecnico;

Assiste alle operazioni ed alle sedute della Commissione edilizia il Segretario comunale o altro impiegato all'uopo designato, che ne redige i verbali.

I commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

### Competenza della Commissione

La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato;
- 2) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nel cimitero e nelle pubbliche piazze;
- 3) sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle modifiche parziali a eventuali piani regolatori o di ampliamento;
- 4) su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati.

### ARTICOLO 9

#### Adunanze ordinarie e straordinarie

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo crede opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco.

Del Parere della Commissione il Segretario riferirà sommariamente sull'incarto relativo alla domanda presentata ed apporrà su relativo progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta ..... " indicando la data con la validazione di un membro della Commissione stessa delegato dal Sindaco.

### ARTICOLO 10

#### Astenzione dei singoli Commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota verbale.

### CAPITOLO III

#### Opere provvisionali per la esecuzione dei lavori

### ARTICOLO II

#### Cautele contro danni e molestie. Occupazione di suolo pubblico

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riparazioni, riforme o demolizioni di fabbricati deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose, e ad attenuare, quanto più è possibile, gli incomodi che i terzi potrebbero risentire dalla esecuzione delle opere.

Il luogo destinato all'opera dev'essere chiuso, lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con un assito.

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autoriz-

SAZIONE del Sindaco presentando domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione e accompagnandola, occorendo, con i disegni ~~addebiti~~ indicanti la località e l'estensione della occupazione stessa.

#### ARTICOLO 12

##### Cautela da seguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente per il distacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone e, in particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E' vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri, o per appositi condotti, o mediante corde o altri mezzi precauzionali.

#### ARTICOLO 13

##### Precauzioni per assicurare la nettezza delle strade

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra di materiali su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze, salva apposita autorizzazione del Sindaco.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati in giornata in appositi luoghi di scarico pubblico o su immobili di proprietà del costruttore.

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati abbiano il letto e le sponde sani e siano caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.

Ove si verifichi spargimento di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la via pubblica su cui questo è caduto.

#### ARTICOLO 14

##### Interruzione dei lavori e obblighi relativi

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie ad assicurare la solidità delle parti costruite, nonché le opere di rifinimento che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione. Provvederà anche allo sgombrare del suolo pubblico eventualmente occupato.

Sono salve le facoltà concesse dal Sindaco dall'art. 55 della legge comunale e provinciale t.u. 1934.

### C A P I T O L O I V

#### Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati

#### ARTICOLO 15

##### Obblighi generali per la esecuzione delle opere edili

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente regolamento, secondo le migliori norme dell'arte di costruire ed avere tutti i requisiti necessari perché riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione.

#### OBBLIGHI PARTICOLARI

In particolare sono tassativamente prescritte le seguenti norme

tecniche di buona costruzione (art. 3 d.r.l. 25 Marzo 1935 n.640):

a) è vietato costruire edifici o a piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.

Tuttavia è consentito costruire edifici su appiechi di roccia, compatta, sempre quando venga lasciata, tra il ciglio e il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro;

b) Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e demudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate?

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolto, dovranno adottarsi i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie e idrauliche, le quali saranno da preferirsi anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di esse esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti, tenuto conto anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi di ferro dei solai a voltine e tavelloni devono essere internate nei muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed ancorate ai medesimi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri in appoggio;

f) In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano ed a quello di gronda, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato di una altezza minima di cm. 20; nelle costruzioni in mattoni a caltrina mista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e).

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo quando la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0 gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché alla sospensione del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere la muratura dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomeramento cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono richiamate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

Agli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione stabilite dalla legge, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Le contravvenzioni alle norme di buona costruzione sono soggette alle stesse penalità stabilite per le contravvenzioni a tutte le altre prescrizioni del regolamento.

#### ARTICOLO 16

##### Obblighi di manutenzione

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

#### ARTICOLO 17

##### Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità

Nel caso che al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità; egli incaricherà l'Ufficio tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti e, in caso di inadempienza provvederà a termini di legge.

### C A P I T O L O V

#### Norme igieniche - Abitato urbano

#### ARTICOLO 18

##### Latrine

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di latrine collocate opportunamente. Ogni quartiere deve avere almeno una latrina.

Per gli alberghi saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del regolamento del 24/5/1925 N° 1102.

Nel caso che nel fabbricato esistano ambienti destinati a botteghe questo dovrà essere provveduto dal proprietario almeno di una latrina a servizio esclusivo delle botteghe e, durante la costruzione di ogni edificio, il proprietario o il costruttore dovranno provvedere ad una latrina provvisoria per gli operai.

Le latrine dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio d'aria per mezzo di finestre la cui luce libera non dovrà essere inferiore a mq. 0,40.

Gli ambienti destinati a latrina, non potranno avere superficie inferiore a mq. 1,50 col lato minore di almeno m. 0,85.

#### ARTICOLO 19

##### Pozzi Neri

I pozzi neri o bottini dovranno essere collocati all'esterno.

Solo quando le necessità costruttive non lo permettano, potranno essere situati in sotterranei o in locali non abitati aventi diretta comunicazione con l'area esterna. I muri di pozzi neri dovranno essere indipendenti da quelli del fabbricato.

I pozzi neri delle case di nuova costruzione dovranno distare di almeno 10 metri dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile.

## ARTICOLO 20

### Camini e fumaioli

Ogni singolo focolare, stufa, cucina od apparecchio di riscaldamento utilizzando gas od altri combustibili capaci di produrre gas nocivi, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino di conveniente sezione ed altezza costruita con tubi di terracotta o sotto forma di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste e, quando occorra, dovrà essere munito anche di cappa.

Ogni gola di camino dovrà risultare perfettamente impermeabile e dovrà essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica; essa deve essere prolungata di almeno un metro al di sopra del tetto e munita di fumaiolo solidamente assicurato.

Saranno anche permessi tubi di camino in lamiera metallica purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti sul suolo pubblico.

## A B I T A T O R U R A L E

### ARTICOLO 21

#### Sistemazione

Salvo quanto è prescritto per i centri abitati, chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire, o modificare sostanzialmente una casa rurale già esistente, dovrà richiedere l'approvazione dall'Autorità comunale presentando all'uopo i disegni in doppia copia dei lavori da eseguire, dai quali risultino anche rappresentati in sistemi di provvista dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici e di quelli di animali stallini.

### ARTICOLO 22

#### Ubicazione e sistemazione

Qualunque nuova abitazione rurale dovrà essere costruita possibilmente sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Quando non sia possibile una tale condizione il sottosuolo della casa dovrà essere munito di tutti quei mezzi atti ad eliminare l'umidità.

In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quello delle stalle sarà elevato almeno di metri 0,20 sul piano di campagna ed inoltre di almeno un metro sul livello massimo delle acque del sottosuolo.

I cortili, le aie, gli orti ecc. ammessi alla casa rurale dovranno essere provvisti di adatte pendenze o di adatta canalizzazione affinché non si verifichino impaludamenti.

Nel costruire abitazioni rurali contro rilievi montuosi o terrapieni gli ambienti che rimangono interrati anche parzialmente non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno essere adibiti

AD abitazione diurna quando tali locali siano fuori terra per un terzo della loro altezza libera.

Qualora tutti o alcuni dei locali su accennati debbano essere adibiti ad abitazione permanente, la scarpata o il muro di sostegno dovrà distare metri 3 dal muro perimetrale del fabbricato e il pavimento di tali ambienti essere elevato di metri 0,20 sul piano esterno?

In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione ed i muri della casa dovranno essere difesi da convenienti zanelle.

#### ARTICOLO 23

##### Pavimenti e coperture

Il pavimento di tutti i locali terreni destinati ad abitazione dovrà essere protetto dall'umidità del suolo con ben aerati vespai aventi le bocche di presa convenientemente protette da reti metalliche o da altri mezzi atti ad impedire in essi l'accesso di animali capaci di ostruire o comunque danneggiare i vespai medesimi.

Le coperture e i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili e per il piano di posa dei pavimenti dovrà usarsi esclusivamente calcestruzzo di cemento e ghiaia naturale di fiume.

#### ARTICOLO 24

##### Altezza degli ambienti

L'altezza delle stanze di abitazione non dovrà essere inferiore a metri 3 e la superficie degli ambienti destinati ad abitazione permanente a metri quadri 8.

La cubatura dei locali utilizzati come stanze da dormire per più persone dovrà essere calcolata sulla base di almeno mc. 15 per ogni persona di età superiore ai 10 anni e di almeno mc. 8 per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni.

#### ARTICOLO 25

##### Intonaci

Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati internamente e lo saranno pure le facciate esterne, a meno che queste siano costruite in mattoni, in pietra o in altri materiali riconosciuti idonei ben connessi e ben stuccati.

#### ARTICOLO 26

##### Soffitti

Le stanze di abitazione situate immediatamente sotto il tetto dovranno avere un contro soffitto.

#### ARTICOLO 27

##### Finestre

Tutti gli ambienti destinati ad abitazione debbono avere finestre provviste di vetrate che si aprano direttamente all'aria libera. Nelle nuove costruzioni la superficie dei vani delle finestre misurata entro i piotrani sarà, per ciascun ambiente di abitazione non minore di 1/15 della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,20 per ciascuna stanza.

## ARTICOLO 28

### Focolari e camini

Ogni focolare o camino dovrà avere un'apposita gola per il fumo di conveniente sezione prolungata, salvo casi eccezionali, al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche dovranno essere muniti di apposita cappa.

## ARTICOLO 29

### Acquai e latrine

Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere provveduta di acquai e di latrina. Questa dovrà avere una finestra apertasi all'aria libera e di superficie non inferiore a mq. 0,25.

La latrina non dovrà avere diretta comunicazione né con le camere da letto né con la cucina.

Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad evitare ogni esalazione ed i tubi di scarico saranno costruiti con materiali impermeabili, ben connessi nelle loro giunture in modo da impedire qualsiasi infiltrazione ed esalazione. Le bocchette delle latrine dovranno altresì essere munite degli opportuni canali di sfiato e provveduti di reticella.

Le latrine dovranno immettere in apposito pozzo nero costruito a regola d'arte e munito di tubo di sfiato che si elevi al di sopra del tetto e provvisto di reticella. Detto tubo di sfiato non è necessario quando il pozzo nero sia distante dalla casa.

Le acque domestiche di rifiuto potranno essere condotte con tubi impermeabili e ben connessi alla concimaia o smaltire in superficie a conveniente distanza dall'abitato.

Ove esistano acqua adeguata e condizioni di pendenza e di qualità del terreno ed ubicazione della falda fratica favorevoli, le acque di rifiuto domestiche potranno essere convogliate ad impianti depuratori dei tipi sopra indicati e l'affluente di codesti potrà essere smaltito ad opportuna distanza sia mediante irrigazione superficiale che mediante subirrigazione secondo un sistema consentito dall'Autorità comunale.

## ARTICOLO 30

### Stalle, ovili, porcili ecc.

Nelle case rurali di nuova costruzione le stalle, gli ovili, i porcili e i pollai non dovranno avere diretta comunicazione con locali di abitazione né prospettare alla pubblica via se non alla distanza di m. 10. Per le stalle sarà tollerata la distanza di m. 5.

E' proibito costruire i solai delle stalle che formino un sol corpo con la casa di abitazione con strutture in legname. Qualora i locali soprastanti alla stalla dovessero essere adibiti per abitazione, anche diurna, fra il solaio e il pavimento di tali ambienti dovrà essere interposto uno strato di smalto in cemento o altro materiale impermeabile.

Le stalle avranno un'altezza non minore di m. 3 dal pavimento al soffitto e dovranno essere ben ventilate ed illuminate.

Al ricambio d'aria si provvederà anche con finestre sistemate vasi-stass. Le stalle dovranno avere una cubatura di almeno mc. 22 per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in depositi di conveniente ampiezza verranno convenientemente allontanate dalla stalla avviando alla concimaia mediante tubi impermeabili, oppure smaltite in superficie a distanza non minore di 10 metri dai fabbricati.

Le pareti delle stalle dovranno essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m. 2 da pavimento.

Le mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile.

Sarà assolutamente vietato l'impiego di pagliericci domestici usati per fare lettiera.

Gli abbeveratoi saranno costituiti con materiale di facile lavatura.

Ove sia possibile saranno alimentati da acqua corrente ed almeno sarà disposto che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento. Dovranno altresì essere costruiti ad angoli lisci ed arrotondati. Gli abbeveratoi non saranno mai alimentati dallo stesso rubinetto che fornisce l'acqua per le persone.

Le vasche per la lavatura del bucato debbono essere isolate dagli abbeveratoi dei quali non devono raccogliere le acque che sopravanzano o di vuotatura.

### ARTICOLO 31

#### Concimaie

Le concimaie delle case economiche dovranno corrispondere alle condizioni stabilite dal t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265. Dovranno essere costruite possibilmente a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e saranno tenute lontane non meno di metri 10 dai predetti pozzi, acquedotti e serbatoi, dalla parte abitabile delle corrispondenti case coloniche e di qualunque altra abitazione nonché dalle pubbliche vie.

Sarà permessa la costruzione di concimaie a distanza minore rispetto alle case coloniche ed alle altre abitazioni purché sia dimostrato trattarsi di un nuovo tipo di concimaia che per la sua costruzione e per la sicurezza del funzionamento offra le maggiori garanzie dal punto di vista igienico.

Nel rilasciare il permesso l'autorità comunale in seguito a parere dell'Ufficiale Sanitario determinerà, di volta in volta, e per ogni tipo di concimaia, la distanza minima dalla casa colonica o da qualsiasi altra abitazione.

### ARTICOLO 32

#### Pozzi neri

I depositi di pozze nere per uso agricole e gli ammassi di letame fuori della concimaia non saranno permessi che in aperta campagna purché limitati ai bisogni del podere e purché siano collocati a non meno di m. 50 dai pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e pubbliche vie.

### ARTICOLO 33

#### Modificazioni

Le case rurali di nuova costruzione e quelle ricostruite o sostanzialmente modificate non potranno essere interamente o parzialmente abitate senza il permesso dell'autorità comunale che, lo rilascerà al seguito del parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Il permesso di abitabilità per le case rurali di nuova costruzione o comunque modificate, sarà sottoposto alle disposizioni del presente regolamento; potrà però l'Ufficiale Sanitario proporre un termine minore, ma non mai inferiore a mesi sei dalla copertura, quando, per la posizio-

ne del fabbricato o per le modalità costruttrici ritenga sufficiente un termine minore.

## C A P I T O L O VI

### Disposizioni particolari

#### ARTICOLO 34

##### Apposizione di indicazioni ed altri apparecchi

Al Sindaco è riservata per ragioni di pubblico servizio la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente;

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili ed i numeri civici;

b) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione quando non sia possibile provvedere altrimenti.

Gli indicatori delle vie non debbono essere sottratti alla pubblica vista.

#### ARTICOLO 35

##### Obblighi relativi dei proprietari

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella fronte di un fabbricato sulla quale sia posto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'articolo precedente, dovrà darne avviso al Sindaco il quale prescriverà nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.

### DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

=====

#### ARTICOLO 36

Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale d'igiene è facoltà del Sindaco di fare eseguire ispezioni ai fabbricati esistenti ogni volta ne apparisca l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e di ordinare i provvedimenti del caso.

#### ARTICOLO 37

I funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza edilizia avranno diritto di accedere ovunque si eseguiscano lavori di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente regolamento.

#### ARTICOLO 38

Il presente regolamento è applicabile a tutto il territorio del Comune ed avrà vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.

Le costruzioni che all'attuazione del presente regolamento siano state iniziate con permessi ottenuti in ordine a regolamenti precedenti potranno essere ultimate.

#### ARTICOLO 39

Il precedente regolamento edilizio ed ogni altra disposizione che sia in contrasto o incompatibile col presente regolamento sono abrogati dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento.

Deliberato con atto del Consiglio in data

31 MAR. 1953

n. 14 come risulta dal Registro degli Originali.

IL SINDACO

*Luigi...*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno

1-4-1953

festivo  
mercato

senza opposizioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

Approvato ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150, dal Ministro dei Lavori Pubblici con decreto

19

IL MINISTRO

F.to \_\_\_\_\_

Pubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 21 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Profettura di Lucca*

*[Signature]*

*15429 div. 2/1 = Visto approvato dalla G.P.A.  
in data del 20/7/53*

*Lucca 11-8-53*

*Il Prefetto  
De Maggi*